

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea** 8
- Regolamento (CE) n. 2534/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 2535/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione per ciò che riguarda le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria** ..... 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 2536/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi, e le mele e pere da tavola** .... 23
- Regolamento (CE) n. 2537/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ..... 25
- Regolamento (CE) n. 2538/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 28
- Regolamento (CE) n. 2539/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98 ..... 31
- Regolamento (CE) n. 2540/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98 ..... 32

Regolamento (CE) n. 2541/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98 .....	33
Regolamento (CE) n. 2542/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98 .....	34
Regolamento (CE) n. 2543/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98 .....	35
Regolamento (CE) n. 2544/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	36
Regolamento (CE) n. 2545/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	38
Regolamento (CE) n. 2546/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione .....	39
Regolamento (CE) n. 2547/98 della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	41
* <b>Direttiva 98/87/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali <sup>(1)</sup></b> .....	43
* <b>Direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali <sup>(1)</sup></b> .....	45

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*


**Commissione**

98/682/CE, Euratom:

* <b>Decisione della Commissione, del 20 novembre 1998, relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1998) 3347]</b> .....	51
--	----

**Rettifiche**

* <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27. 4. 1998)</b> .....	63
--	----



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 2531/98 DEL CONSIGLIO**

**del 23 novembre 1998**

**sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 19.2,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE») <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Commissione <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 43.1 dello statuto e al punto 8 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- (1) considerando che le disposizioni combinate degli articoli 19.2 e 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 11 e il paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo ad uno Stato membro non partecipante;
- (2) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede che il Consiglio definisca, tra l'altro, la base per le riserve minime e i coefficienti di riserva massimi ammissibili e la relativa raccolta soggetta a riserva;
- (3) considerando che l'articolo 19.2 dello statuto prevede inoltre che il Consiglio definisce le sanzioni appropriate nei casi d'inosservanza dei suddetti obblighi; che le sanzioni specifiche sono indicate nel presente documento; che il presente regolamento fa riferimento al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni <sup>(4)</sup> per quanto riguarda i principi e le procedure relativi all'applicazione di sanzioni e prevede una procedura sanziona-

toria semplificata per determinati tipi d'infrazione; che, in caso di conflitto tra le disposizioni del regolamento (CE) n. 2532/98 e le disposizioni del presente regolamento che consente alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento;

- (4) considerando che l'articolo 19.1 dello statuto prevede che il consiglio direttivo della BCE possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime;
- (5) considerando che, affinché il sistema d'imposizione degli obblighi di riserva minima possa essere utilizzato per la gestione del mercato monetario e per il perseguimento degli obiettivi di controllo monetario, esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare alla BCE la capacità e la flessibilità necessarie per imporre l'obbligo di riserve minime coerenti con i diversi contesti e condizioni economiche e finanziarie nei vari Stati membri partecipanti; che a questo riguardo la BCE deve poter agire con flessibilità onde tener conto delle nuove tecnologie in materia di pagamento quale lo sviluppo della moneta elettronica; che la BCE può sottoporre all'obbligo di riserve minime passività risultanti da voci fuori bilancio, in particolare quelle che, prese separatamente o combinate con altre voci di bilancio o fuori bilancio, sono paragonabili con le passività iscritte in bilancio, al fine di limitare la possibilità di sottrarsi agli obblighi di riserva;
- (6) considerando che, nello stabilire regolamenti dettagliati per l'imposizione degli obblighi di riserva minima, così come nel determinare le effettive aliquote di riserva, l'eventuale remunerazione delle riserve nonché l'eventuale esenzione dagli obblighi di riserva o l'eventuale modifica di tali obblighi relativa a un gruppo o a più gruppi specifici di istituzioni, la BCE è tenuta ad agire in conformità con gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato «il SEBC») definiti nell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e riportati nell'articolo 2 dello statuto; che ciò implica, tra l'altro, il principio di non

<sup>(1)</sup> GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 328 del 26. 10. 1998.

<sup>(3)</sup> Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

indurre fenomeni significativi e indesiderabili di delocalizzazione o di disintermediazione; che l'imposizione di detti obblighi di riserva minima può costituire un elemento della definizione e attuazione della politica monetaria della Comunità, che è uno dei compiti fondamentali del SEBC, specificato nell'articolo 105, paragrafo 2, primo trattino, del trattato e riportato nell'articolo 3.1, primo trattino, dello statuto del SEBC e della BCE;

- (7) considerando che le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi definiti dal presente regolamento non ostano alla possibilità offerta al SEBC di adottare le disposizioni di esecuzione appropriate nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, prevedendo, in particolare, l'esclusione parziale o totale di un'istituzione dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inosservanza degli obblighi di mantenimento delle riserve minime;
- (8) considerando che il SEBC e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre gli strumenti di politica monetaria ai fini della loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che elemento essenziale dei preparativi a tal fine è l'adozione, prima della terza fase, di norme della BCE per imporre alle istituzioni l'obbligo di riserve minime dal 1° gennaio 1999; che è opportuno informare nel 1998 gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'applicazione del sistema delle riserve obbligatorie minime; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;
- (9) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella raccolta e nella verifica di informazioni, come richiesto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

- 1) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 2) «banca centrale nazionale» la banca centrale di uno Stato membro partecipante;
- 3) «istituzione» qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di mantenimento delle riserve minime;

- 4) «aliquota di riserva» la percentuale dell'aggregato per la riserva obbligatoria che la BCE può fissare in applicazione dell'articolo 19.1 dello statuto;
- 5) «sanzioni» le ammende, le penalità di mora, gli interessi a titolo di penalità e i depositi infruttiferi.

#### *Articolo 2*

##### **Diritto di esonerare istituzioni**

La BCE può, in modo non discriminatorio, esonerare talune istituzioni dall'obbligo di mantenere riserve minime in conformità con i criteri da essa stabiliti.

#### *Articolo 3*

##### **Aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima**

1. L'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima che la BCE può imporre alle istituzioni ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto è costituito, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, da:

- i) passività di un'istituzione derivanti dalla raccolta di fondi e da
- ii) passività risultanti da voci fuori bilancio, escludendo, tuttavia,
- iii) una parte o la totalità delle passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità che la BCE preciserà, e
- iv) le passività nei confronti della BCE o di una banca centrale nazionale.

2. Per le passività sotto forma di titoli di debito negoziabili, la BCE può precisare, in alternativa alla disposizione del paragrafo 1 iii), che la totalità o una parte delle passività di un'istituzione nei confronti di un'altra saranno dedotte dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime dell'istituzione a cui sono dovute.

3. La BCE può autorizzare, in modo non discriminatorio, la deduzione di determinati tipi di attività dalle categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserve minime.

#### *Articolo 4*

##### **Aliquote di riserva**

1. Le aliquote di riserva che la BCE può definire ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto non possono eccedere il 10 % delle passività componenti l'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima, ma possono anche essere pari a zero.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la BCE può specificare, in modo non discriminatorio, aliquote di riserva differenti per determinate categorie di passività che fanno parte dell'aggregato soggetto all'obbligo di riserva minima.

*Articolo 5***Potere normativo**

Per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 la BCE adotta, ove opportuno, regolamenti o decisioni.

*Articolo 6***Diritto di raccolta e verifica delle informazioni**

1. La BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo della riserva minima. Dette informazioni sono riservate.

2. La BCE ha il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti in materia di obbligo di riserva minima. La BCE notifica all'istituzione la propria decisione di verificare i dati o di procedere alla loro raccolta obbligatoria.

3. Il diritto di verificare i dati include il diritto di:

- a) richiedere l'esibizione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili delle istituzioni;
- c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;
- d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'istituzione ostacoli la raccolta e/o la verifica delle informazioni, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali in questione fornisce l'assistenza necessaria, in particolare assicurando l'accesso dei locali dell'istituzione, affinché possano essere esercitati i suddetti diritti.

4. La BCE può delegare alle banche centrali nazionali l'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi da 1 a 3. Conformemente all'articolo 34.1, primo trattino, dello statuto, la BCE ha la facoltà di specificare ulteriormente in un regolamento le condizioni in base alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica.

*Articolo 7***Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi**

1. Nel caso in cui un'istituzione non rispetti in tutto o in parte gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, la BCE può irrogare una delle seguenti sanzioni:

- a) il pagamento di una somma fino a 5 punti percentuali sopra al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del SEBC ovvero pari a 2 volte tale tasso, in entrambi i casi calcolato sulla differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta;
- b) l'obbligo per l'istituzione interessata di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o le banche centrali nazionali fino a 3 volte la differenza tra la riserva dovuta e quella effettivamente mantenuta. La scadenza del deposito non può superare il periodo di inosservanza degli obblighi di riserva.

2. Ogni volta che viene irrogata una sanzione conformemente al paragrafo 1, vengono applicati i principi e le procedure contenute nel regolamento (CE) n. 2532/98. Tuttavia l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, di detto regolamento non sono applicabili e i periodi di cui all'articolo 3, paragrafi 6, 7 e 8, del medesimo regolamento sono ridotti a quindici giorni.

3. Nel caso in cui un'istituzione non ottemperi agli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento o dei regolamenti o decisioni adottati dalla BCE in materia, diversi da quelli descritti al paragrafo 1, le sanzioni relative a tali inottemperanze sono definite nel regolamento (CE) n. 2532/98.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 5 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. EDLINGER

**REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO**  
**del 23 novembre 1998**  
**sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato»), in particolare l'articolo 108 A, paragrafo 3, e l'articolo 34.3 del protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»),

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»)(<sup>1</sup>),

visto il parere del Parlamento europeo (<sup>2</sup>),

visto il parere della Commissione (<sup>3</sup>),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 109K del trattato, paragrafo 5, e al punto 7 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

- (1) considerando che il presente regolamento, conformemente alle disposizioni congiunte degli articoli 34.3 e 43.1 dello statuto, al paragrafo 8 del protocollo n. 11 e al paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun potere e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 34.3 dello statuto, il Consiglio stabilisce i limiti e le condizioni in base ai quali la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;
- (3) considerando che le violazioni degli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE possono verificarsi nelle diverse aree di competenza della BCE;
- (4) considerando che è opportuno, al fine di garantire un contesto uniforme per l'irrogazione delle sanzioni nei diversi settori di competenza della BCE, che tutte le disposizioni generali e procedurali per l'irrogazione di tali sanzioni siano contenute in un unico regolamento del Consiglio; che

altri regolamenti del Consiglio prevedono sanzioni specifiche per settori specifici ma rinviano al presente regolamento per i principi e le procedure relative all'irrogazione di tali sanzioni;

- (5) considerando che per garantire un regime efficiente di amministrazione delle sanzioni il presente regolamento deve lasciare un margine discrezionale alla BCE sia per quanto concerne le relative procedure sia per la loro attuazione, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento;
- (6) considerando che il Sistema europeo di banche centrali (il «SEBC») e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre la loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che la tempestività dei preparativi è essenziale per consentire al SEBC di adempiere ai suoi compiti nella terza fase; che elemento essenziale dei preparativi è l'adozione, prima della terza fase, del regime di irrogazione di sanzioni alle imprese che non abbiano soddisfatto gli obblighi ad esse imposti da regolamenti e decisioni della BCE; che è opportuno informare quanto prima gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'irrogazione di sanzioni; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;
- (7) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere, conformemente all'articolo 5 del trattato, di collaborare pienamente con la BCE e di apportarle un sostegno totale nell'attuazione della procedura per infrazione prevista dal presente regolamento;
- (8) considerando che la BCE deve avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del SEBC per quanto possibile e opportuno;
- (9) considerando che le decisioni che impongono un obbligo pecuniario, in virtù del presente regolamento, costituiscono titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato,

(<sup>1</sup>) GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 9.

(<sup>2</sup>) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(<sup>3</sup>) Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

- 1) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 2) «banca centrale nazionale», la banca centrale di uno Stato membro partecipante;
- 3) «imprese», le persone fisiche o giuridiche, soggetti privati o pubblici, ad eccezione dei soggetti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni di autorità pubblica, residenti o stabilite in uno Stato membro partecipante, che siano tenute agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE, nonché le filiali o altri uffici permanenti di imprese situate in uno Stato membro partecipante e la cui amministrazione centrale o sede legale è situata al di fuori di uno Stato membro partecipante;
- 4) «infrazione», il mancato rispetto da parte di un'impresa di un obbligo sancito da un regolamento o una decisione della BCE;
- 5) «ammenda», l'importo forfettario che un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione;
- 6) «penalità di mora», le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione; queste sono calcolate per ciascun giorno di protratta infrazione, a decorrere dalla notifica all'impresa di una decisione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che impone la cessazione di tale infrazione;
- 7) «sanzione», tanto l'ammenda quanto la penalità di mora inflitte a seguito di un'infrazione.

### Articolo 2

#### Sanzioni

1. Ove non diversamente previsto da specifici regolamenti del Consiglio, i limiti per la BCE nell'irrogazione alle imprese di ammende e di penalità di mora sono i seguenti:

- a) ammende: fino all'ammontare massimo di 500 000 euro; e
- b) penalità di mora: fino all'ammontare massimo di 10 000 euro per ciascun giorno di protratta infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate con riferimento ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica all'impresa della decisione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE si attiene al principio di proporzionalità.

3. La BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, quali:

- a) da un lato, la buona fede e il grado di correttezza dell'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione dell'obbligo a essa derivante da un regolamento o da una decisione della BCE, nonché il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dall'impresa o, dall'altro lato, qualsiasi prova di malafede da parte dei rappresentanti dell'impresa;
- b) la gravità degli effetti dell'infrazione;
- c) la reiterazione, frequenza o durata dell'infrazione da parte dell'impresa;
- d) i profitti conseguiti dall'impresa a seguito dell'infrazione;
- e) la dimensione economica dell'impresa; e
- f) le precedenti sanzioni irrogate da altre autorità alla stessa impresa e basate sugli stessi fatti.

4. Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, stabilisca espressamente il contrario.

### Articolo 3

#### Norme procedurali

1. La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dal comitato esecutivo della BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad esso rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. La stessa decisione può altresì essere adottata dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla BCE.

Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, all'autorità di vigilanza competente e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione o alla BCE. Con essa vengono resi noti all'impresa gli elementi delle contestazioni mosse nei suoi confronti e le prove su cui tali contestazioni si basano. Se del caso, con tale decisione si richiede di porre termine alla presunta infrazione e si informa l'impresa interessata della possibile irrogazione di penalità di mora.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 può esigere che l'impresa si sottoponga ad una procedura per infrazione. Nel quadro dell'applicazione di tale procedura, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale, può:

- a) richiedere l'esibizione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili dell'impresa;
- c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;  
e
- d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'impresa ostacoli lo svolgimento della procedura per infrazione, lo Stato membro partecipante sul cui territorio sono ubicati i locali di cui trattasi fornisce il sostegno necessario, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbia accesso ai locali dell'impresa, affinché possano essere esercitati i poteri di cui sopra.

3. L'impresa interessata ha il diritto di essere ascoltata dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale. Le è concesso un periodo non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie difese.

4. Il comitato esecutivo della BCE, appena possibile dopo essere stato adito dalla banca centrale nazionale che ha avviato la procedura per infrazione o previa consultazione della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, adotta una decisione motivata sull'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa e sulla eventuale sanzione da irrogare.

5. L'impresa interessata riceve notifica scritta della decisione ed è informata del suo diritto di richiederne il riesame. Tale decisione è notificata anche alle competenti autorità di vigilanza e alla banca centrale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione.

6. L'impresa interessata ha il diritto di chiedere al consiglio direttivo della BCE il riesame della decisione presa dal comitato esecutivo. La richiesta è presentata entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione e contiene tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Tale richiesta è indirizzata in forma scritta al consiglio direttivo della BCE.

7. La decisione del consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame avanzata ai sensi del paragrafo 6 comprende i motivi della decisione ed è notificata per iscritto all'impresa interessata, alle autorità di vigilanza competenti per quell'impresa e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. Con la notificazione si informa l'impresa in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il consiglio direttivo della BCE non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato.

8. Nessuna sanzione è applicata nei confronti dell'impresa fino a quando la decisione non diventa definitiva per una delle seguenti cause:

a) scadenza del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 6 senza che l'impresa abbia presentato richiesta di riesame al consiglio direttivo della BCE;

b) notifica da parte del consiglio direttivo della BCE della propria decisione all'impresa oppure scadenza del periodo di cui al precedente paragrafo 7 senza che il consiglio direttivo abbia preso una decisione.

9. Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.

10. Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o di regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC. Sono salve l'applicazione della legge penale e le competenze di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti.

11. Se è stato accertato con decisione che un'impresa ha commesso un'infrazione, tale impresa deve sostenere le spese relative alla procedura per infrazione.

#### *Articolo 4*

##### **Limiti temporali**

1. Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

2. Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3. Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 8.

*Articolo 5***Mezzi di ricorso**

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

*Articolo 6***Disposizioni generali e potere normativo**

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che autorizzano la BCE ad irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.

2. Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura per infrazione.

*Articolo 7***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 6 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. EDLINGER

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2533/98 DEL CONSIGLIO****del 23 novembre 1998****sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 5.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE»)<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere della Commissione<sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e all'articolo 42 dello statuto,

- (1) considerando che l'articolo 5.1 dello statuto prevede che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici; che, al fine di facilitare lo svolgimento di tali compiti definiti all'articolo 105 del trattato, in particolare l'attuazione della politica monetaria, queste informazioni statistiche sono utilizzate essenzialmente per la produzione di raccolte di informazioni statistiche, per le quali l'identità dei singoli operatori economici è irrilevante, ma possono anche essere utilizzate a livello di singoli operatori economici; che l'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1 dello statuto; che l'articolo 5.4 enuncia che il Consiglio determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione; che per l'applicazione dell'articolo 5.1 dello statuto le banche centrali nazionali possono collaborare con le altre autorità competenti, in particolare con gli istituti statistici nazionali e le autorità preposte al controllo dei mercati;
- (2) considerando che, affinché le informazioni statistiche si rivelino uno strumento efficace ai fini dell'espletamento dei compiti del SEBC, le definizioni e le procedure relative alla raccolta delle suddette informazioni devono essere configurate in

modo tale da garantire alla BCE la capacità e la flessibilità di avvalersi tempestivamente di statistiche di elevata affidabilità, che rispecchino l'evoluzione delle condizioni economiche e finanziarie e tengano conto degli oneri imposti ai soggetti dichiaranti; che in questo contesto occorre tener conto non solo dei risultati del SEBC nell'espletamento dei compiti affidatigli e della sua indipendenza ma anche mantenere al minimo gli oneri a carico dei soggetti dichiaranti;

- (3) considerando che è dunque auspicabile definire le categorie di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione (in termini di unità economiche e di applicazioni statistiche) sulle quali possono esercitarsi poteri statistici della BCE e nell'ambito delle quali la BCE determina, attraverso i propri poteri regolamentari, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione;
- (4) considerando che l'omogeneità degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione è un requisito necessario ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri partecipanti, il cui obiettivo principale è quello di dotare la BCE di un quadro statistico esaustivo degli andamenti monetari negli Stati membri partecipanti considerati come un unico territorio economico; che la BCE ha predisposto e gestisce un «Elenco di istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici» sulla base di una definizione comune di tali istituzioni;
- (5) considerando che la suddetta definizione comune a fini statistici precisa che le istituzioni finanziarie monetarie comprendono gli enti creditizi residenti, così come definiti dal diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici);
- (6) considerando che potrebbe essere necessario che le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiro che non rispondono necessariamente alla definizione comune a fini statistici di istituzioni finanziarie monetarie siano sottoposte agli obblighi

<sup>(1)</sup> GU C 246 del 6. 8. 1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 328 del 26. 10. 1998.

<sup>(3)</sup> Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento dato che possono in larga misura accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili ed effettuare transazioni nel quadro dei sistemi di pagamento;

- (7) considerando che nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali 1995<sup>(1)</sup> (in appresso denominato «il SEC 95») le istituzioni finanziarie monetarie comprendono dunque il sottosettore «banca centrale» e il sottosettore «altre istituzioni finanziarie monetarie» e possono essere ampliate esclusivamente attraverso l'inclusione di categorie di istituzioni provenienti dal sottosettore «altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione»;
- (8) considerando che le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale sull'estero, ai valori mobiliari, alla moneta elettronica e ai sistemi di pagamento sono necessarie per consentire al SEBC di assolvere ai propri compiti in piena autonomia;
- (9) considerando che l'utilizzo dei termini «persone fisiche e giuridiche» nell'articolo 5.4 dello statuto deve essere inteso coerentemente con le prassi adottate dagli Stati membri in materia di statistiche monetarie e bancarie e di statistiche sulla bilancia dei pagamenti e pertanto comprende anche enti che non sono persone fisiche né persone giuridiche ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali ma che tuttavia rientrano nei relativi sottosectori del SEC 95; che obblighi di segnalazione possono dunque essere imposti nei confronti di enti, quali, per esempio, società di persone, filiali, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e fondi che nei rispettivi ordinamenti non godono dello status di persona giuridica; che, in questi casi, l'obbligo di segnalazione ricade su quelle persone che, ai sensi delle legislazioni nazionali applicabili, rappresentano legalmente gli enti interessati;
- (10) considerando che le segnalazioni statistiche sui bilanci delle istituzioni di cui all'articolo 19.1 dello statuto possono anche essere utilizzate ai fini del calcolo dell'importo delle riserve minime che esse potrebbero essere obbligate a detenere;
- (11) considerando che è competenza del consiglio direttivo della BCE specificare la ripartizione dei compiti tra la BCE e le banche centrali nazionali relativamente alla raccolta e alla verifica delle informazioni statistiche nonché all'applicazione di misure coercitive, tenendo conto del principio sancito nell'articolo 5.2 dello statuto e dei compiti che saranno assunti dalle autorità nazionali, nei

limiti delle proprie competenze, al fine di ottenere statistiche coerenti di elevata affidabilità;

- (12) considerando che nei primi anni dell'area della moneta unica considerazioni di efficienza in termini di costi potrebbero richiedere che gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE debbano essere soddisfatti con il ricorso a procedure transitorie dati i vincoli imposti agli attuali sistemi di raccolta; che ciò potrebbe comportare in particolare che, nel caso del conto finanziario della bilancia dei pagamenti, i dati sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, potrebbero nei primi anni dell'area della moneta unica essere compilati utilizzando tutte le posizioni o le operazioni tra residenti di uno Stato membro partecipante e residenti di altri paesi;
- (13) considerando che i limiti e le condizioni che regolano la facoltà della BCE di irrogare sanzioni alle imprese in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati sono stati definiti, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, dal regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni<sup>(2)</sup>; che, in caso di conflitto tra disposizioni del suddetto regolamento e del presente regolamento che consentano alla BCE di irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni del presente regolamento; che le sanzioni previste in caso d'inadempienza degli obblighi definiti nel presente regolamento non ostano al fatto che il SEBC può adottare, nel quadro delle proprie relazioni con le controparti, adeguate disposizioni di esecuzione che prevedano, in particolare, l'esclusione di un soggetto dichiarante dalle operazioni di politica monetaria in caso di grave inadempienza degli obblighi di segnalazione statistica;
- (14) considerando che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;
- (15) considerando che la Danimarca, in base al paragrafo 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, ha notificato, nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase dell'Unione economica e monetaria; che, di conseguenza, conformemente al paragrafo 2 del suddetto protocollo, sono applicabili alla Danimarca tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto relativi ad una deroga;

<sup>(1)</sup> GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

- (16) considerando che, conformemente al paragrafo 8 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'articolo 34 dello statuto non si applica al Regno Unito a meno che quest'ultimo non partecipi alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- (17) considerando che, sebbene vi sia consenso sul fatto che le informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE non sono identiche per gli Stati membri partecipanti e per quelli non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica anche agli Stati membri non partecipanti; che ciò, congiuntamente all'articolo 5 del trattato, comporta l'obbligo di definire e attuare a livello nazionale tutte le misure che gli Stati membri ritengono idonee ai fini della raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e di realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti;
- (18) considerando che le informazioni statistiche riservate che la BCE e le banche centrali nazionali devono ricevere per l'espletamento dei compiti del SEBC devono essere tutelate al fine di conquistare e mantenere la fiducia dei soggetti dichiaranti; che una volta adottato il presente regolamento non vi saranno ulteriori ragioni per invocare norme sulla riservatezza che impediscano lo scambio di informazioni statistiche riservate riguardanti i compiti del SEBC, fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>;
- (19) considerando che l'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, e che l'articolo 38.2 dello statuto stabilisce che le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme;
- (20) considerando che qualsiasi infrazione delle norme che vincolano i membri del personale della BCE, sia essa intenzionale o dovuta a negligenza, li rende passibili di sanzioni disciplinari e, se del caso, delle sanzioni previste dalla legge per la violazione del segreto professionale, fatte salve le disposizioni combinate degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
- (21) considerando che l'eventuale utilizzazione delle informazioni statistiche per assicurare l'assolvimento dei compiti tramite il SEBC ai sensi dell'articolo 105 del trattato pur riducendo l'onere totale connesso con gli obblighi di segnalazione, implica che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento debba differire, per certi aspetti, dai principi comunitari o internazionali generali relativi alla riservatezza delle informazioni statistiche e in particolare dalle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni statistiche del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie<sup>(2)</sup>; che, fatto salvo questo punto, la BCE terrà conto dei principi applicabili alle statistiche comunitarie quali stabiliti nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97;
- (22) considerando che il regime di riservatezza definito dal presente regolamento si applica esclusivamente alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE per l'espletamento dei compiti del SEBC e che esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura; che devono essere rispettate le norme relative alla riservatezza delle informazioni statistiche che gli istituti nazionali e la Commissione applicano ai dati statistici che essi raccolgono per proprio conto;
- (23) considerando che, per i fini dell'articolo 5.1 dello statuto, la BCE è tenuta a cooperare, in materia di statistiche, con le istituzioni o gli organi comunitari, con le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e con gli organismi internazionali; che la BCE e la Commissione creeranno adeguate forme di cooperazione nel settore delle statistiche al fine di svolgere i propri compiti con la massima efficienza, sforzandosi di ridurre al minimo gli oneri imposti ai soggetti dichiaranti;
- (24) considerando che il SEBC e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre, per l'area dell'euro, gli obblighi di segnalazione statistica ai fini della loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che la tempestività dei preparativi nel settore statistico è essenziale per consentire al SEBC di adempiere ai suoi compiti nella terza fase; che elemento essenziale dei preparativi è l'adozione, prima della terza fase, di norme della BCE in

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

campo statistico; che è opportuno informare nel 1998 gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessarie stabilire per l'adempimento dei suoi obblighi di segnalazione statistica; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;

- (25) considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti hanno adottato, conformemente all'articolo 5 del trattato, le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere di collaborare pienamente con la BCE e di sostenerla nella verifica e nella raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende/si intendono per:

- 1) «obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE», le informazioni statistiche che i soggetti dichiaranti devono fornire e che sono necessarie per lo svolgimento dei compiti del SEBC;
- 2) «soggetti dichiaranti», le persone giuridiche, le persone fisiche e gli altri enti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, che sono soggetti agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE;
- 3) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;
- 4) «residente», qualsiasi operatore che abbia un centro di interesse economico nel territorio economico di un paese, come descritto nell'allegato A; in questo contesto, «per posizioni e operazioni sull'estero» rispettivamente, le posizioni e le operazioni in attività e/o passività di residenti degli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, nei confronti di residenti degli Stati membri non partecipanti e/o di residenti di paesi terzi;
- 5) «posizione sull'estero», il bilancio delle attività e delle passività finanziarie sull'estero.
- 6) «moneta elettronica», un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, comprese le carte prepagate, che può essere largamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall'emittente e che non comporta necessariamente l'utilizzo di conti bancari nella transazione, ma serve da effetto prepagato al portatore.

#### *Articolo 2*

##### **Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione**

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, quest'ultima, assistita dalle banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 5.2 dello statuto, ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC.

2. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono i seguenti soggetti dichiaranti:

- a) le persone fisiche e le persone giuridiche comprese nel sottosettore «banca centrale»; nel sottosettore «altre istituzioni finanziarie monetarie» e nel sottosettore «altri intermediari finanziari, ad eccezione delle compagnie di assicurazione e dei fondi pensione», come descritti nell'allegato B e residenti in uno Stato membro, nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie e delle statistiche sui sistemi di pagamento;
- b) le istituzioni postali esercitanti funzioni bancarie e di postagiato, nella misura necessaria a soddisfare gli obblighi di segnalazione della BCE in materia di statistiche monetarie, bancarie e di sistemi di pagamento;
- c) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui detengano posizioni sull'estero o effettuino operazioni sull'estero e in cui le informazioni statistiche relative a tali posizioni o operazioni siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle bilance dei pagamenti o della posizione sull'estero;
- d) le persone fisiche e le persone giuridiche residenti in uno Stato membro, nella misura in cui le informazioni statistiche relative all'emissione, da parte loro, di titoli o moneta elettronica, siano necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

3. Qualsiasi ente che rientrerebbe nella definizione di cui al paragrafo 2, ma che, ai sensi della legislazione nazionale del paese di residenza, non si configura né come persona giuridica né come gruppo di persone fisiche, benché possa essere soggetto di diritti e di obblighi, è un soggetto dichiarante. L'obbligo di segnalazione di tale ente deve essere adempiuto dalle persone che lo rappresentano sul piano giuridico.

Nel caso in cui una persona giuridica, un gruppo di persone fisiche o un ente che rientri nella definizione del primo comma abbia una filiale residente in un altro paese, quest'ultima sarà considerata un soggetto dichiarante a sé stante, indipendentemente dalla residenza della casa madre, a patto che la filiale soddisfi i requisiti elencati al paragrafo 2, ad eccezione di quello relativo alla personalità giuridica distinta. Gruppi di filiali istituite nello stesso Stato membro saranno considerati come un'unica filiale se appartenenti allo stesso sottosettore economico. L'obbligo di segnalazione di una filiale deve essere adempiuto dalle persone che la rappresentano sul piano giuridico.

#### Articolo 3

#### Modalità previste per la definizione degli obblighi di segnalazione statistica

Nella definizione e nell'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica, la BCE deve precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori definite nell'articolo 2. Fermo restando il rispetto dei suoi obblighi di segnalazione, la BCE:

- a) riduce al minimo gli oneri di segnalazione che tali obblighi di informazione comportano, in particolare utilizzando, per quanto possibile, le statistiche esistenti;
- b) tiene conto delle norme statistiche comunitarie e internazionali;
- c) per determinate categorie di soggetti dichiaranti può prevedere l'esenzione totale o parziale dagli obblighi di segnalazione da essa imposti.

#### Articolo 4

#### Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri organizzano i propri compiti nel settore statistico e cooperano pienamente con il SEBC al fine di

garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

#### Articolo 5

#### Poteri normativi della BCE

1. La BCE può adottare regolamenti per la definizione e l'imposizione degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti degli operatori degli Stati membri partecipanti effettivamente soggetti a tali obblighi.

2. Qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in materia di statistiche, la BCE consulta la Commissione sui progetti di regolamento al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione. Il Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti prende parte, nei limiti delle proprie competenze, al processo di cooperazione tra la Commissione e la BCE.

#### Articolo 6

#### Diritto di verifica e raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche

1. Qualora un soggetto dichiarante residente in uno Stato membro partecipante sia sospettato di inadempienza agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quest'ultima e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante interessato, conformemente all'articolo 5.2 dello statuto, hanno il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni statistiche e di effettuare la raccolta obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui i dati in questione siano necessari per dimostrare il rispetto degli obblighi minimi di riserva, la verifica dovrà essere effettuata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve minime da parte della Banca centrale europea<sup>(1)</sup>. Il diritto di verificare le informazioni statistiche o di effettuare la raccolta obbligatoria comprende la facoltà di:

- a) richiedere l'esibizione di documenti;
- b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti dichiaranti;
- c) eseguire copie o richiedere estratti dei libri e dei registri contabili;
- d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. La BCE o la banca centrale nazionale competente notifica per iscritto al soggetto dichiarante la decisione di verificare le informazioni statistiche o di effettuarne la raccolta obbligatoria e specifica il termine fissato per ottemperare alle richieste di verifica, le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza e il diritto di riesame. La BCE e le banche centrali nazionali si informano a vicenda in caso di tali richieste di verifica.

3. Per la verifica e la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche devono essere seguite le procedure nazionali. I costi connessi con tali procedure sono sostenuti dal soggetto dichiarante interessato nel caso in cui sia accertata la sua inadempienza agli obblighi di segnalazione.

4. La BCE può adottare regolamenti volti a definire le condizioni alle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

5. Entro i limiti delle rispettive competenze, le autorità nazionali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE e alle banche centrali nazionali l'assistenza necessaria per l'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo.

6. Qualora un soggetto dichiarante si opponga od ostacoli il processo di verifica o la raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche richieste, lo Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali del soggetto interessato fornisce ai funzionari della BCE o della banca centrale nazionale l'assistenza necessaria, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbiano accesso ai locali, affinché possano essere esercitati i diritti di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 7

##### Irrogazione di sanzioni

1. La BCE ha il potere di irrogare le sanzioni previste dal presente articolo ai soggetti dichiaranti sottoposti agli obblighi di segnalazione e residenti in uno Stato membro partecipante, qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti dal presente regolamento o da regolamenti e decisioni della BCE che definiscono e impongono gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE.

2. L'obbligo di trasmettere determinate informazioni statistiche alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato dai soggetti dichiaranti nei casi in cui:

a) la BCE o la banca centrale nazionale non riceve alcuna informazione statistica entro la scadenza prevista; oppure

b) le informazioni statistiche sono errate, incomplete o in una forma non conforme ai requisiti imposti.

3. L'obbligo di consentire alla BCE o alle banche centrali nazionali di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCE o alle banche centrali nazionali si considera violato ogniqualvolta il soggetto dichiarante ostacoli la suddetta verifica. Tale ostruzionismo consiste, tra l'altro, nell'occultare documenti e nell'impedire l'accesso ai propri locali alla BCE o alla banca centrale nazionale, accesso necessario per svolgere il loro compito di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

4. La BCE può irrogare le seguenti sanzioni a un soggetto dichiarante:

a) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera a), il versamento di una penalità di mora giornaliera non superiore a 10 000 euro, per una sanzione complessiva non superiore a 100 000 euro;

b) in caso di infrazione di cui al paragrafo 2, lettera b), un'ammenda non superiore a 200 000 euro;

c) in caso di infrazione di cui al paragrafo 3, un'ammenda non superiore a 200 000 euro.

5. Le sanzioni di cui al paragrafo 4 si aggiungono all'obbligo per il soggetto dichiarante di assumersi le spese della procedura di verifica e di raccolta obbligatoria, previsto all'articolo 6, paragrafo 3.

6. Nell'esercizio dei poteri definiti dal presente articolo, la BCE agisce conformemente ai principi e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2532/98.

#### Articolo 8

##### Regime di riservatezza

1. Per l'applicazione del presente regolamento e ai fini del regime di riservatezza applicabile alle informazioni statistiche necessarie per l'adempimento dei compiti del SEBC, sono considerate riservate le informazioni statistiche che consentono l'identificazione del soggetto dichiarante o di qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale, sia direttamente dal nome, dall'indirizzo o da un codice ufficiale di identificazione, sia indirettamente per deduzione, divulgando in tal modo informazioni individuali. Per determinare se un soggetto dichiarante o qualsiasi altra persona fisica, persona giuridica, ente o filiale sia identificabile, si deve tenere conto

di tutti i mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il suddetto soggetto dichiarante oppure la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o la filiale. Non sono considerate riservate le informazioni statistiche provenienti da fonti che, secondo la legge nazionale, sono accessibili al pubblico.

2. La trasmissione dalle banche centrali nazionali alla BCE di informazioni statistiche riservate viene effettuata nella misura necessaria e con un dettaglio sufficiente a consentire che i compiti, come previsto all'articolo 105 del trattato, siano assolti tramite il SEBC.

3. I soggetti dichiaranti sono informati circa l'utilizzo per fini statistici ad altri, di carattere amministrativo, delle informazioni statistiche da essi fornite. Essi hanno il diritto di essere informati circa la base giuridica per la trasmissione e le misure di protezione adottate.

4. La BCE utilizza le informazioni statistiche riservate ad essa trasmesse esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità; oppure
- b) per la produzione di specifiche statistiche comunitarie, in base ad un accordo tra la Commissione e la BCE concluso conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 322/97; oppure
- c) per garantire agli enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale e con il preventivo e inequivocabile assenso dell'autorità nazionale che ha fornito le informazioni.

5. Le banche centrali nazionali utilizzano le informazioni statistiche riservate raccolte in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti del SEBC, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) se il soggetto dichiarante o la persona giuridica, la persona fisica, l'ente o la filiale che possono essere identificati hanno inequivocabilmente acconsentito all'utilizzo di queste informazioni statistiche per altre finalità; oppure
- b) se sono utilizzate a livello nazionale a fini statistici in base ad un accordo tra le autorità nazionali in campo statistico e la banca centrale nazionale oppure per l'elaborazione di statistiche comunitarie conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 322/97; oppure

c) se sono utilizzate ai fini di vigilanza prudenziale ovvero, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto, per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle specificate nello statuto stesso; oppure

d) se sono utilizzate per garantire a enti per la ricerca scientifica l'accesso a informazioni statistiche riservate che non consentano l'identificazione diretta.

6. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le informazioni statistiche riservate raccolte a fini differenti o aggiuntivi rispetto a quelli concernenti gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE siano utilizzate per tali altre finalità.

7. Il presente articolo si applica soltanto alle informazioni statistiche riservate raccolte e trasmesse al fine di rispettare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE; esso non incide sulle norme specifiche nazionali o comunitarie riguardanti la trasmissione alla BCE di informazioni di altra natura.

8. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio della direttiva 95/46/CE.

Nel caso dei dati raccolti da istituti statistici nazionali e dalla Commissione, che sono sottoposti alla BCE, per quanto riguarda la riservatezza statistica si applica il presente regolamento, senza pregiudizio del regolamento (CE) n. 322/97.

9. La BCE e le banche centrali nazionali adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e operative necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate. La BCE definisce regole comuni e norme minime al fine di impedirne la divulgazione illegale e l'utilizzo non autorizzato. Le misure di protezione si applicano a tutte le informazioni statistiche riservate definite al paragrafo 1.

10. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle informazioni statistiche riservate, ivi inclusa l'applicazione di misure coercitive in caso d'infrazione.

#### Articolo 9

#### Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 9, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I rimanenti articoli si applicano dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. EDLINGER

---

## ALLEGATO A

## DELIMITAZIONE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

- 2.04. Le unità, istituzionali, di attività economica locale o di produzione omogenea, che costituiscono l'economia di un paese e le cui operazioni sono oggetto del SEC, sono quelle che hanno un centro di interesse economico nel territorio economico del paese. Tali unità, dette unità residenti, possono avere o no la cittadinanza di questo paese, possono essere dotate o no di personalità giuridica e possono essere presenti o no nel territorio economico del paese nel momento in cui esse operano. Definita l'economia nazionale in termini di unità residenti, occorre precisare il significato delle espressioni territorio economico e centro d'interesse economico.
- 2.05. Per territorio economico si intende:
- a) il territorio geografico su cui si esercita la giurisdizione di uno Stato, all'interno del quale le persone, i beni, i servizi e i capitali circolano liberamente;
  - b) le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale;
  - c) lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi<sup>(1)</sup>;
  - d) le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.);
  - e) i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio, quale è definito nei punti precedenti.
- 2.06. Il territorio economico non comprende le zone franche extraterritoriali, cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni dell'Unione europea o da organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati<sup>(2)</sup>.
- 2.07. Il termine centro d'interesse economico si riferisce al luogo del territorio economico in cui, o a partire da cui, una unità esercita, e intende continuare a esercitare, attività ed operazioni economiche in misura significativa, o per un periodo di tempo indeterminato o per un periodo di durata limitata, ma relativamente lungo (un anno o più). Di conseguenza, una unità che effettua operazioni di questo genere sul territorio economico di più paesi deve essere considerata come avente un centro d'interesse economico in ciascuno di essi. La proprietà di terreni e fabbricati in un territorio economico è di per sé ragione sufficiente per considerare che il proprietario abbia in esso un centro d'interesse economico.
- 2.08. Sulla base delle definizioni che precedono, le unità da considerarsi residenti in un paese si possono suddividere in:
- a) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;
  - b) unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel consumare<sup>(3)</sup>;
  - c) unità nella veste di proprietari di terreni e di fabbricati, esclusi i proprietari di zone franche extraterritoriali che fanno parte del territorio economico di altri paesi o sono Stati sui generis (cfr. paragrafo 2.06).

<sup>(1)</sup> Il naviglio da pesca, le altre navi, le piattaforme galleggianti e gli aeromobili vengono trattati nel SEC come tutti gli altri beni mobili di proprietà e/o gestiti da unità residenti o di proprietà di non residenti e gestiti da unità residenti. Le operazioni relative alla proprietà (investimenti fissi lordi) e alla gestione (noleggio, assicurazione, ecc.) di questi beni vengono considerate nella contabilità nazionale del paese nel quale il proprietario e/o il gestore sono rispettivamente residenti. Nei casi di leasing finanziario è supposto un mutamento di proprietà.

<sup>(2)</sup> I territori utilizzati dalle istituzioni dell'Unione europea e da organizzazioni internazionali costituiscono quindi i territori di Stati sui generis. La caratteristica di tali Stati è di avere come sole unità residenti le istituzioni stesse (cfr. paragrafo 2.10, lettera e).

<sup>(3)</sup> Il consumo non è la sola attività possibile delle famiglie. Le famiglie possono, agendo da imprese, esercitare qualsiasi tipo di attività economica.

- 2.09. Per le unità la cui funzione principale consiste, per l'insieme delle loro operazioni, ad eccezione delle operazioni relative alla proprietà di terreni e di fabbricati, nel produrre, nel finanziare, nell'assicurare o nel ridistribuire, si possono distinguere i due seguenti casi:
- attività esercitata esclusivamente sul territorio economico del paese: le unità che effettuano tali attività sono le unità residenti del paese;
  - attività esercitata per un anno o più sui territori economici di più paesi: soltanto la parte di unità che ha un centro di interesse economico nel territorio economico del paese è da considerarsi una unità residente, che può essere:
    - o una unità residente istituzionale, le cui attività esercitate per un anno o più nel resto del mondo sono escluse e trattate separatamente<sup>(1)</sup>, o
    - una unità residente fittizia, nel caso di una attività espletata in un paese per un anno o più da una unità residente in un altro paese.
- 2.10. Per quanto riguarda le unità la cui funzione principale consiste nel consumare, fatta eccezione per la loro attività relativa alla proprietà di terreni e di fabbricati, le famiglie che hanno un centro d'interesse economico nel paese sono considerate unità residenti, anche se si recano nel resto del mondo per un breve periodo (inferiore a un anno). Sono compresi, in particolare, i seguenti casi:
- i lavoratori frontalieri, cioè le persone che attraversano quotidianamente la frontiera del paese per esercitare una attività lavorativa in un paese vicino;
  - i lavoratori stagionali, cioè le persone che si trasferiscono in un altro paese per un periodo di alcuni mesi, ma inferiore ad un anno, per esercitarvi una attività lavorativa in settori nei quali è richiesta periodicamente manodopera supplementare;
  - i turisti, le persone che si recano all'estero per sottoporsi a cure, gli studenti<sup>(2)</sup>, i funzionari in trasferta, gli uomini d'affari, i rappresentanti di commercio, gli artisti e i membri di equipaggi in viaggio all'estero;
  - il personale assunto sul posto da amministrazioni pubbliche straniere operanti nelle zone franche extraterritoriali;
  - il personale delle istituzioni dell'Unione europea e di organizzazioni internazionali, civili o militari, con sede in zone franche extraterritoriali;
  - i membri ufficiali, civili o militari, delle amministrazioni pubbliche nazionali (comprese le loro famiglie) stabiliti in zone franche territoriali.
- 2.11. Tutte le unità nella loro veste di proprietari di terreni e/o di fabbricati situati nel territorio economico sono da considerarsi unità residenti o unità residenti fittizie del paese in cui i terreni o i fabbricati in questione sono situati.

---

<sup>(1)</sup> Solo nel caso in cui siano esercitate per meno di un anno tali attività non devono essere separate da quelle dell'unità istituzionale di produzione. Questo può valere anche per le attività esercitate per un anno o più, ma di scarsa importanza e, in tutti i casi, per l'installazione di impianti all'estero. Se però una unità residente in un altro paese esercita in un paese una attività di costruzione di durata inferiore ad un anno, è da considerarsi come avente un centro d'interesse economico nel territorio economico di tale paese, qualora il prodotto di tale attività di costruzione costituisca un investimento fisso lordo. In tal caso, l'unità dovrà essere trattata come unità residente fittizia di detto paese.

<sup>(2)</sup> Gli studenti sono sempre considerati come residenti, indipendentemente dalla durata dei loro studi all'estero.

## ALLEGATO B

**SOTTOSETTORE AUTORITÀ BANCARIE CENTRALI (S.121)**

- 2.45. *Definizione:* Il sottosettore autorità bancarie centrali comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.
- 2.46. Sono classificati nel sottosettore S.121 i seguenti intermediari finanziari:
- a) la banca centrale nazionale, anche nel caso in cui essa faccia parte del Sistema europeo di banche centrali;
  - b) gli istituti monetari centrali di natura essenzialmente pubblica (ad esempio quelli di gestione dei cambi o di emissione della moneta) che dispongono di una contabilità completa e che godono di autonomia di decisione nei confronti delle amministrazioni centrali. Per lo più, tali attività sono svolte o dalle amministrazioni centrali o dalla banca centrale. In tal caso, non esiste una unità istituzionale distinta.
- 2.47. Il sottosettore S.121 non comprende gli enti, diversi dalla banca centrale, che svolgono funzioni di regolamentazione o di controllo delle società finanziarie o dei mercati finanziari.

**SOTTOSETTORE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE (S.122)**

- 2.48. *Definizione:* Il sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie (S.122) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie operanti principalmente nel campo dell'intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nel sottosettore autorità bancarie centrali, la cui attività consiste nell'accettare depositi, e/o loro sostituiti assimilabili, da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.
- 2.49. Le istituzioni finanziarie monetarie comprendono i sottosectori autorità bancarie centrali (S.121) e altre istituzioni finanziarie monetarie (S.122) e coincidono con le istituzioni finanziarie monetarie a fini statistici come definite dall'IME.
- 2.50. Le istituzioni finanziarie monetarie non possono essere descritte semplicemente come «banche» perché potrebbero includere alcune società finanziarie che non sono denominate banche e altre cui ciò potrebbe non essere permesso in taluni paesi, mentre è possibile che alcune società finanziarie che si autodefiniscono banche non siano in realtà istituzioni finanziarie monetarie. In generale, sono classificati nel sottosettore S.122 i seguenti intermediari finanziari:
- a) le banche commerciali, le banche «universali», le banche «polivalenti»;
  - b) le casse di risparmio (comprese le casse di risparmio private e quelle che erogano mutui ipotecari);
  - c) gli organismi che gestiscono i conti correnti postali, le banche postali;
  - d) le casse rurali e le banche di credito agrario;
  - e) le cooperative e mutue di credito;
  - f) le banche specializzate (banche d'affari, case d'emissione, banche private, ecc.).
- 2.51. I seguenti intermediari finanziari possono anch'essi essere classificati nel sottosettore S.122 quando la loro attività consiste nel ricevere dal pubblico fondi rimborsabili, in forma di depositi o in altre forme, come l'emissione continuata di obbligazioni o altri titoli comparabili; in caso contrario, essi sono da classificare nel sottosettore S.123:
- a) società di credito ipotecario (incluse le società di credito edilizio e le istituzioni di credito ipotecario);
  - b) fondi comuni di investimento, compresi i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento come gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
  - c) istituti di credito municipali.

2.52. Il sottosettore S.122 non comprende:

- a) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo costituito in prevalenza da altre istituzioni finanziarie monetarie, ma che non sono esse stesse tali; tali holding sono classificate nel sottosettore S.123;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro al servizio di altre istituzioni finanziarie monetarie, che sono dotate di personalità giuridica ma che non prestano servizi di intermediazione finanziaria.

**SOTTOSETTORE ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE (S.123)**

2.53. *Definizione:* Il sottosettore altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, o dalle riserve tecniche di assicurazione.

2.54. Il sottosettore S.123 comprende vari tipi di intermediari finanziari, in particolare quelli che esercitano principalmente attività di finanziamento a lungo termine. Nella maggior parte dei casi, il prevalere di questo tipo di scadenza costituisce il criterio di distinzione rispetto al sottosettore altre istituzioni finanziarie monetarie. L'inesistenza di passività in forma di riserve tecniche di assicurazione delimita questo sottosettore rispetto a quello delle imprese di assicurazione e fondi pensione.

2.55. In particolare, sono classificate nel sottosettore S.123, a meno che siano istituzioni finanziarie monetarie, le seguenti società e quasi-società finanziarie:

- a) le società di leasing finanziario;
- b) le società che svolgono attività di vendita rateale e di finanziamento personale o commerciale;
- c) le società di factoring;
- d) gli operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (per proprio conto);
- e) le società finanziarie specializzate, come le società che forniscono capitali di rischio e di sviluppo, le società di finanziamento delle esportazioni e delle importazioni;
- f) le società finanziarie create per detenere attività in forma di valori mobiliari;
- g) gli intermediari finanziari che ricevono depositi, e/o loro sostituti assimilabili, soltanto da istituzioni finanziarie monetarie;
- h) le holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo di società affiliate la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ma che non sono esse stesse società finanziarie.

2.56. Il sottosettore S.123 non comprende le istituzioni senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica, al servizio di altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, che non esercitano attività di intermediazione finanziaria.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2534/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1998**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	39,1
	999	39,1
0709 90 70	052	75,5
	999	75,5
0805 20 10	204	64,2
	999	64,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,2
	999	61,2
0805 30 10	052	56,5
	388	47,9
	524	37,2
	528	53,4
	600	85,3
	999	56,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	62,2
	060	25,1
	064	46,9
	400	86,0
	404	70,1
	999	58,1
0808 20 50	052	93,1
	064	61,8
	400	72,5
	720	47,4
	728	201,4
	999	95,2

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2535/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1998**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione per ciò che**  
**riguarda le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando che un elemento chiave del sistema Intra-stat consiste nell'utilizzare informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti le transazioni intracomunitarie, al fine di assicurare alle statistiche un controllo di completezza;

considerando che è opportuno precisare, in modo restrittivo, le informazioni che possono costituire oggetto di trasmissione tra i servizi incaricati negli Stati membri di applicare la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto e quelli incaricati di elaborare statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3046/92 viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. La fornitura di informazioni di carattere fiscale, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/91, da parte dei servizi di uno Stato membro incaricati di applicare la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto ai servizi che, in detto Stato membro, sono responsabili dell'elaborazione delle statistiche sugli scambi di beni, si limita alle informazioni che il soggetto passivo IVA è tenuto a fornire conformemente all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*  
Yves-Thibault DE SILGUY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2536/98 DELLA COMMISSIONE**

del 26 novembre 1998

**che modifica il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi, e le mele e pere da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97<sup>(4)</sup>, fissa nell'allegato I le norme di qualità per le carote;

considerando che l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia prevede all'articolo 149 la possibilità di adottare, secondo la procedura del comitato di gestione, le misure transitorie necessarie a facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri prima dell'adesione a quello derivante dall'attuazione delle varie organizzazioni comuni dei mercati; che il periodo durante il quale si offriva questa possibilità scadeva inizialmente il 31 dicembre 1997; che esso è stato prorogato dal Consiglio fino al 31 dicembre 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 2376/96 della Commissione, del 13 dicembre 1996, recante deroga, per un ulteriore periodo di un anno, al regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto concerne le carote avvolte nella torba prodotte in Svezia e in Finlandia<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 341/98 della Commissione<sup>(6)</sup>, ha permesso la commercializzazione di questi prodotti sui mercati svedese e finlandese e la loro esportazione nei paesi terzi; che tale regolamento scade il 31 dicembre 1998;

considerando che la maggioranza delle carote commercializzate in Svezia e in Finlandia è avvolta in torba pura; che è stato dimostrato scientificamente che l'avvolgere le

carote lavate in torba pura non ha effetti negativi sulla loro qualità e che addirittura, in certi casi, tale pratica può avere effetti benefici sulla durata di conservazione; che è pertanto opportuno autorizzare la commercializzazione di questi prodotti a titolo permanente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 920/89 è modificato come segue:

1) Al punto II, A, secondo trattino, il secondo sottottrattino è sostituito dal secondo sottottrattino seguente:

«— per le altre radici, comprese le radici lavate avolte nella torba pura, praticamente prive di evidenti impurità.»

2) Al punto V, C è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso delle carote lavate avvolte nella torba pura, la torba utilizzata non è considerata un corpo estraneo.»

3) Al punto VI, B, dopo il secondo trattino è inserito un nuovo trattino:

«— eventualmente "Carote avvolte nella torba" anche se il contenuto è visibile dall'esterno.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è di applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 126 del 17. 5. 1997, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 40 del 13. 2. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2537/98 DELLA COMMISSIONE**

del 26 novembre 1998

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,910 1,400
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi	1,520 — 2,339
1002 00 00	Segala	4,761
1003 00 90	Orzo	5,592
1004 00 00	Avena	4,495
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,832 5,389 1,070 4,627 5,389
ex 1006 30	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – negli altri casi	1,832 5,389
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	10,800 10,800 10,800
1006 40 00	Rotture di riso	2,700
1007 00 90	Sorgo	5,592

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1. 7. 1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2538/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1998**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2457/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2530/98 <sup>(6)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2457/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2457/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 304 del 14. 11. 1998, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 317 del 26. 11. 1998, pag. 24.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	40,73	30,73
	di qualità media (1)	50,73	40,73
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	41,47	31,47
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	41,47	31,47
	di qualità media	73,89	63,89
	di bassa qualità	90,35	80,35
1002 00 00	Segala	99,03	89,03
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	99,03	89,03
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	99,03	89,03
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	101,39	91,39
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	101,39	91,39
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	99,03	89,03

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13. 11. 1998 al 25. 11. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (**)	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	117,53	101,15	90,96	73,60	135,29 (*)	125,29 (*)	77,00 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,80	4,52	10,84	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	16,00	—	—	—	—	—	—

(\*) Fob Duluth.

(\*\*) Premio negativo di importo pari a 10 ECU/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,45 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 21,29 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t (HRW2)  
: 0,00 ECU/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2539/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7, considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione <sup>(5)</sup>;  
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la

cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 novembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 33,94 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2540/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,  
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 <sup>(6)</sup>;  
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 novembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 27,25 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2541/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione, del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2434/98 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 8,  
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2007/98;  
considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/98, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 novembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 53,95 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 302 del 12. 11. 1998, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2542/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,  
considerando che una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo dalla Spagna verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2309/98 <sup>(6)</sup>;  
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 20 al 26 novembre 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1564/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 63,98 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 203 del 21. 7. 1998, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2543/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione <sup>(5)</sup>;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 20 al 26 novembre 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1078/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2544/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	75,45	1104 23 10 9100	80,84
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	64,67	1104 23 10 9300	61,97
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	64,67	1104 29 11 9000	23,86
1102 90 10 9100	67,29	1104 29 51 9000	23,39
1102 90 10 9900	45,76	1104 29 55 9000	23,39
1102 90 30 9100	80,91	1104 30 10 9000	5,85
1103 12 00 9100	80,91	1104 30 90 9000	13,47
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	97,00	1107 10 11 9000	41,63
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	75,45	1107 10 91 9000	79,85
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	64,67	1108 11 00 9200	46,78
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	64,67	1108 11 00 9300	46,78
1103 19 10 9000	47,61	1108 12 00 9200	86,22
1103 19 30 9100	69,53	1108 12 00 9300	86,22
1103 21 00 9000	23,86	1108 13 00 9200	86,22
1103 29 20 9000	45,76	1108 13 00 9300	86,22
1104 11 90 9100	67,29	1108 19 10 9200	41,04
1104 12 90 9100	89,90	1108 19 10 9300	41,04
1104 12 90 9300	71,92	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	23,86	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	96,69
1104 19 50 9110	86,22	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	74,02
1104 19 50 9130	70,06	1702 30 91 9000	96,69
1104 21 10 9100	67,29	1702 30 99 9000	74,02
1104 21 30 9100	67,29	1702 40 90 9000	74,02
1104 21 50 9100	89,72	1702 90 50 9100	96,69
1104 21 50 9300	71,78	1702 90 50 9900	74,02
1104 22 20 9100	71,92	1702 90 75 9000	101,32
1104 22 30 9100	76,42	1702 90 79 9000	74,32
		2106 90 55 9000	74,02

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2545/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 novembre 1998**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1011/98 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata

qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 61,26 ECU/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2546/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sponde il rilascio di titoli di esportazione

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	86,00	1006 30 65 9900	01	108,00
1006 20 13 9000	01	86,00		04	—
1006 20 15 9000	01	86,00	1006 30 67 9100	05	—
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	86,00	1006 30 92 9100	01	108,00
1006 20 94 9000	01	86,00		02	114,00
1006 20 96 9000	01	86,00		03	119,00
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	86,00	1006 30 92 9900	01	108,00
1006 30 23 9000	01	86,00		04	—
1006 30 25 9000	01	86,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	108,00
1006 30 42 9000	01	86,00		02	114,00
1006 30 44 9000	01	86,00		03	119,00
1006 30 46 9000	01	86,00		04	—
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	108,00
1006 30 61 9100	01	108,00		04	—
	02	114,00		—	—
	03	119,00	1006 30 96 9100	01	108,00
	04	—		02	114,00
1006 30 61 9900	01	108,00		03	119,00
	04	—		04	—
1006 30 63 9100	01	108,00	1006 30 96 9900	01	108,00
	02	114,00		04	—
	03	119,00		—	—
	04	—	1006 30 98 9100	05	—
1006 30 63 9900	01	108,00		—	—
	04	—	1006 30 98 9900	—	—
1006 30 65 9100	01	108,00		—	—
	02	114,00	1006 40 00 9000	—	—
	03	119,00			
	04	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
- 05 Ceuta e Melilla.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2547/98 DELLA COMMISSIONE****del 26 novembre 1998****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>			<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	37,25
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	34,75
1001 90 99 9000	03	17,00	1101 00 15 9150	01	32,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	29,75
1002 00 00 9000	03	50,00	1101 00 15 9180	01	27,75
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	47,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	20,00 <sup>(2)</sup>
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— <sup>(2)</sup>
1005 90 00 9000	03	36,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	20,00 <sup>(2)</sup>
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

*NB:* Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

**DIRETTIVA 98/87/CE DELLA COMMISSIONE**

del 13 novembre 1998

**che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/47/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, lettera e),

considerando che il relativo atto di adesione all'Unione europea prevede, all'allegato XV, sezione VII, lettera E, punto 4, l'autorizzazione per il Regno di Svezia di mantenere sino al 31 dicembre 1997 la sua legislazione nazionale che rende obbligatoria la dichiarazione del tenore di fosforo sull'etichettatura degli alimenti composti per animali destinati ai pesci;

considerando che la Svezia, a norma delle disposizioni dell'allegato XV del suddetto atto, è tenuta a corredare da una circostanziata documentazione scientifica la sua richiesta di adeguamento della legislazione comunitaria per il succitato minerale;

considerando che la Svezia ha presentato detta documentazione il 5 giugno 1997;

considerando che la direttiva 79/373/CEE prevede un aggiornamento periodico del proprio allegato sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che un aumento dell'apporto di fosforo comporta una perturbazione dell'equilibrio ecologico dei laghi e dei mari; che lo sviluppo delle alghe blu, la carenza di ossigeno, un'elevata mortalità dei pesci ed una ridotta diversità biologica sono fenomeni che vengono osservati come effetti frequenti dell'eutrofizzazione nei laghi interni;

considerando che è quindi necessario prevenire il più possibile gli scarichi di fosforo; che al conseguimento di tale obiettivo può contribuire l'obbligo di indicare nell'etichettatura degli alimenti composti per pesce il tenore di fosforo, poiché ciò rende più agevole all'allevatore l'applicazione di una buona pratica di alimentazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 79/373/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 1999 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano direttamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° luglio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 45.

## ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato, la sezione «Mangimi completi» è sostituita dal testo seguente:

«Mangimi completi	— Proteina greggia	} Animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti	} Animali familiari diversi dai cani e dai gatti
	— Grassi greggi		
	— Cellulosa greggia		
	— Ceneri gregge		
	— Lisina	Suini	Animali diversi dai suini
	— Metionina	Pollame	Animali diversi dal pollame
	— Cistina	.....	} Tutti gli animali
	— Treonina	.....	
	— Triptofano	.....	
	— Valore energetico	.....	Pollame (dichiarazione con metodo CEE)
		.....	Suini e ruminanti (dichiarazione con metodo ufficiale nazionale)
	— Amido	.....	} Tutti gli animali
	— Zuccheri totali (saccarosio)	.....	
	— Zuccheri totale + amido	.....	
	— Calcio	.....	
	— Sodio	.....	
	— Magnesio	.....	
— Potassio	.....	} Tutti gli animali diversi dai pesci, salvo i pesci ornamentali»	
— Fosforo	Pesci, salvo i pesci ornamentali		

**DIRETTIVA 98/88/CE DELLA COMMISSIONE**

del 13 novembre 1998

**che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 2,

considerando che la direttiva 70/373/CEE stabilisce che i controlli ufficiali degli alimenti per animali, volti a verificare l'osservanza delle condizioni prescritte in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti la qualità e la composizione degli alimenti per animali, siano effettuati secondo metodi di prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;

considerando che la decisione 94/381/CE della Commissione, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 95/60/CE <sup>(3)</sup>, vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tutti i tessuti di mammiferi, fatta eccezione per taluni prodotti animali e prodotti derivati;

considerando che la decisione 91/516/CEE della Commissione, del 9 settembre 1991, che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 97/582/CE <sup>(5)</sup>, vieta l'impiego, quali ingredienti negli alimenti composti per ruminanti, di proteine derivate da tessuti di mammiferi;

considerando che la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/47/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, stabilisce all'articolo 5 quater che, qualora siano fornite indicazioni in merito agli ingredienti, tutti gli ingredienti utilizzati debbano essere citati e che gli ingredienti vadano elencati

rispettando varie norme, tra cui l'enumerazione degli stessi nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale nei mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari;

considerando che la direttiva 97/47/CE, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE <sup>(8)</sup>, 79/373/CEE e 91/357/CEE <sup>(9)</sup> del Consiglio, stabilisce idonee disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti il cui utilizzo è vietato nella dieta dei ruminanti;

considerando che gli Stati membri possono aver adottato disposizioni più severe ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE <sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'esame microscopico rivela la presenza di costituenti di origine animale; che esso consente altresì di operare una distinzione tra le ossa di animali terrestri e le ossa di pesce; che la possibilità di distinguere, grazie ad un esame microscopico, le ossa di mammiferi dalle ossa di pollame dipende dall'esperienza dell'analista; che la possibilità di stimare la qualità dei costituenti di origine animale dipende ugualmente in larga misura dall'esperienza dell'analista; che, tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, è opportuno associare all'esame microscopico altri metodi di analisi; che la fissazione dei presenti orientamenti concernenti l'esame microscopico non esclude l'impiego, alternativo o complementare, di altri metodi di analisi — diversi dall'esame microscopico — la cui validità scientifica sia stata comprovata;

considerando che occorre pertanto stabilire gli orientamenti in materia di esame microscopico;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

<sup>(1)</sup> GU L 170 del 3. 8. 1970, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

<sup>(7)</sup> GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 45.

<sup>(8)</sup> GU L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 193 del 17. 7. 1991, pag. 34.

<sup>(10)</sup> GU L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami microscopici effettuati nell'ambito dei controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità degli orientamenti esposti nell'allegato della presente direttiva.

Sulla base dei requisiti stabiliti per l'analisi dalle autorità responsabili, il punto 7 dei presenti orientamenti, «Calcolo e valutazione», è da ritenersi facoltativo, restando inteso che le disposizioni ivi contenute devono essere applicate nei casi in cui si proceda a stime quantitative.

La fissazione dei presenti orientamenti per quanto concerne il procedimento dell'esame microscopico non esclude l'impiego, alternativo o complementare, di altri metodi di analisi — diversi dall'esame microscopico — la cui validità scientifica nell'identificazione e/o nella stima quantitativa dei costituenti di origine animale sia stata comprovata.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° settembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali**1. *Obiettivo e campo di applicazione*

I presenti orientamenti devono essere applicati per l'identificazione, mediante esame microscopico, dei costituenti di origine animale (definiti come i prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesce) presenti negli alimenti per animali.

Qualora si proceda a una stima quantitativa di detti costituenti, devono essere applicate le disposizioni di cui al punto 7 dei presenti orientamenti.

2. *Sensibilità*

In funzione della natura dei costituenti di origine animale, è possibile individuare negli alimenti per animali quantità molto piccole (<0,1 %).

3. *Principio*

Per l'identificazione si utilizza un campione rappresentativo, prelevato in conformità delle disposizioni stabilite nella direttiva 76/371/CEE della Commissione, del 1° marzo 1976, che fissa i modi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali<sup>(1)</sup>, e preparato in maniera adeguata. I costituenti di origine animale sono identificati sulla base di caratteristiche tipiche riconoscibili al microscopio (ad esempio fibre muscolari e altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corno, peli, setole, sangue, piume, gusci d'uovo, lische di pesce, scaglie). L'identificazione deve essere effettuata sia sulla frazione setacciata (6.1) che sul sedimento concentrato (6.2) del campione.

4. *Reagenti*<sup>(2)</sup>4.1. *Agente di fissazione*

4.1.1. Cloralio idrato (acquoso, 60 % p/v)

4.1.2. Olio di paraffina

4.2. *Agente di concentrazione*

4.2.1. Tetracloroetilene (densità: 1,62)

4.3. *Reagenti di colorazione*

4.3.1. Reagente di Bradford

4.3.2. Iodio/soluzione di ioduro di potassio

4.3.3. Reagente di Millon

4.3.4. Reagente per la cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g NaOH/100 ml H<sub>2</sub>O)

I reagenti elencati possono essere sostituiti con altri che producono i medesimi risultati.

5. *Attrezzatura e accessori*

5.1. Bilancia analitica (allo 0,001 g)

5.2. Strumenti per la frantumazione (raspa, polverizzatore, ecc.)

5.3. Setaccio a maglie quadrate di ampiezza da 0,1 a 2 mm

5.4. Stereomicroscopio (ingrandimento fino a 50 volte)

5.5. Microscopio composto (ingrandimento fino a 400 volte), luce trasmessa/luce polarizzata

5.6. Normale vetreria da laboratorio

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 15. 4. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> I reagenti elencati sono disponibili in commercio, salvo indicazione contraria.

## 6. Procedura

Almeno 10 g di campione, eventualmente triturati con strumenti idonei se in pellet, vengono suddivisi in due parti rappresentative, una di almeno 5 g per la frazione setacciata (6.1) e l'altra di almeno 2 g per il sedimento concentrato (6.2). Per agevolare l'identificazione si consiglia la colorazione con uno degli appositi reagenti (6.3).

### 6.1. Identificazione dei costituenti di origine animale nelle frazioni setacciate

Almeno 5 g del campione vengono passati al setaccio (5.3) in almeno due frazioni. La frazione setacciata >0,5 mm (o una sua parte rappresentativa) è stesa in uno strato sottile su un supporto adeguato e osservata sistematicamente allo stereomicroscopio (5.4) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

Le sezioni preparate con la frazione setacciata <0,5 mm sono osservate sistematicamente al microscopio composto (5.5) a vari ingrandimenti per identificare i costituenti di origine animale.

### 6.2. Identificazione dei costituenti di origine animale nel sedimento concentrato

Almeno 2 g (con un'approssimazione di 0,001 g) del campione sono pesati in una provetta o in un imbuto separatore e trattati con almeno 15 ml di tetracoloroetilene (4.2.1). Dopo aver mescolato/agitato la miscela ripetutamente e averla lasciata decantare per un tempo sufficiente (non meno di 1 minuto e non oltre 2-3 minuti), si separa il sedimento.

Il sedimento è essiccato sotto cappa e successivamente pesato (con un'approssimazione di 0,001g). La pesatura è necessaria solo se è richiesta una stima. L'intero sedimento essiccato, o una sua parte, è poi esaminato allo stereomicroscopio (5.4) e al microscopio composto (5.5) per identificare i costituenti ossei.

### 6.3. Utilizzo degli agenti di fissazione e di colorazione

L'identificazione al microscopio dei costituenti di origine animale può essere agevolata utilizzando speciali agenti di fissazione e di colorazione.

Itrato di cloralio (4.1.1): riscaldando con precauzione, le strutture cellulari diventano più visibili, in quanto i grani di amido si gelatinizzano e i contenuti indesiderati della cellula vengono espulsi.

Olio di paraffina (4.1.2): i costituenti ossei possono essere chiaramente identificati nell'agente di fissazione in quanto la maggior parte delle lacune rimangono piene d'aria e si presentano come cavità nere delle dimensioni di 5-15 µm.

Reagente di Bradford (4.3.1): è utilizzato per l'individuazione delle proteine (tipica colorazione blu); diluire 1:4 circa con acqua.

Iodo/soluzione di ioduro di potassio (4.3.2): è utilizzata per l'individuazione dell'amido (colorazione blu-violetta) e delle proteine (colorazione giallo-arancione); può essere diluita se necessario.

Reagente di Million (4.3.3): riscaldando con precauzione, i costituenti ossei acquistano una colorazione rosa.

Reagente per la cistina (4.3.4): riscaldando con precauzione, i costituenti contenenti cistina (peli, piume, ecc.) acquistano una colorazione nero-bruna.

## 7. Calcolo e valutazione

L'applicazione delle disposizioni del presente punto è obbligatoria nei casi in cui si proceda a una stima quantitativa dei costituenti di origine animale.

Il calcolo può essere effettuato solo se i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei.

Nei preparati al microscopio si possono distinguere i frammenti di ossa delle specie terrestri a sangue caldo (ossia mammiferi e uccelli) dai diversi tipi di ossa di pesce grazie alle tipiche lacune. La proporzione di costituenti di origine animale nel campione di materiale è valutata prendendo in considerazione:

- la percentuale stimata (peso %) di frammenti ossei nel sedimento concentrato, e
- la proporzione di osso (peso %) nei costituenti di origine animale.

La stima deve essere basata su almeno tre (se possibile) preparati e almeno cinque campi per preparato. Nelle miscele di alimenti, il sedimento concentrato contiene generalmente non solo frammenti di ossa di animali terrestri e di lische di pesce, ma anche altre particelle dal peso specifico elevato, come ad esempio minerali, sabbia, frammenti di vegetali lignificati, ecc.

#### 7.1. Stima della percentuale di frammenti ossei

$$\text{Frammenti di ossa di animali terrestri (\%)} = \frac{S \times c}{W}$$

$$\text{Frammenti di lische e scaglie di pesce (\%)} = \frac{S \times d}{W}$$

[S= peso del sedimento (mg), c= fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d= fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, W= peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

#### 7.2. Stima dei costituenti di origine animale

La proporzione di ossa nei prodotti di origine animale può variare considerevolmente (la percentuale di ossa nelle farine di carne e ossa è dell'ordine del 50-60 %, nelle farine di carne del 20-30 %; nelle farine di pesce il tenore di ossa e di scaglie varia in funzione della categoria e dell'origine della farina di pesce, ma è normalmente compreso tra il 10 e il 20 %).

Se si conosce il tipo di farina animale contenuta nel campione, è possibile effettuare delle stime.

$$\text{Stima del contenuto dei costituenti di animali terrestri (\%)} = \frac{S \times c}{W \times f} \times 100$$

$$\text{Stima del contenuto dei costituenti di pesce (\%)} = \frac{S \times d}{W \times f} \times 100$$

[S= peso del sedimento (mg), c= fattore di correzione (%) per la porzione stimata di ossa di animali terrestri nel sedimento, d= fattore di correzione (%) per la porzione stimata di frammenti di ossa e scaglie di pesce nel sedimento, f= fattore di correzione per la proporzione di ossa nei costituenti di origine animale presenti nel campione esaminato, W= peso del campione di materiale utilizzato per la sedimentazione (mg)].

### 8. *Presentazione dei risultati dell'esame*

I diversi casi potrebbero essere presentati nella maniera seguente:

8.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato non sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (come definiti al punto 1).

8.2. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (<sup>1</sup>).

In questo caso i risultati dell'esame, se necessario, possono essere specificati come segue.

8.2.1. Per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono state rinvenute piccole quantità di costituenti di origine animale (<sup>1</sup>).

8.2.2. In funzione dell'esperienza dell'analista:

— per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (<sup>1</sup>); il tenore di frammenti ossei (pesce/animali terrestri: nel caso di frammenti ossei di animali terrestri, per l'eventuale distinzione tra frammenti ossei di pollame e di mammiferi vedasi osservazione al punto 9.3) è stimato nell'ordine di grandezza del ...%, pari al ...% di costituenti di origine animale calcolato sulla base del ...% di ossa nel prodotto dei costituenti di origine animale (fattore di correzione f utilizzato); oppure

— per quanto visibile al microscopio, nel campione esaminato sono stati rinvenuti costituenti di origine animale (<sup>1</sup>) in quantità misurabili.

(<sup>1</sup>) Indicare qui il tipo di costituenti trovato, ad esempio ossa di animali terrestri o ossa di pesce, componenti di carne, ecc.

Per i casi di cui ai punti 8.2, 8.2.1 e 8.2.2, qualora siano identificate ossa di animali terrestri, la relazione deve riportare la seguente clausola aggiuntiva:

«Non si può escludere la possibilità che i costituenti sopra descritti provengano da mammiferi.»

Detta clausola non è necessaria qualora sia stato determinato se i frammenti ossei di animali terrestri provengano da pollame o da mammiferi (cfr. osservazione al punto 9.3).

9. *Osservazioni*

- 9.1. Qualora il sedimento concentrato contenga numerosi costituenti di grandi dimensioni, si consiglia di setacciarlo in due frazioni (ossia utilizzando un setaccio di 320  $\mu$ ). La frazione contenente i costituenti di grandi dimensioni può essere esaminata come una preparazione all'olio di paraffina allo stereomicroscopio in trasparenza, mentre la frazione con i costituenti più fini va osservata al microscopio composto.
  - 9.2. Il sedimento concentrato ottenuto (6.2) può, se necessario, essere ulteriormente suddiviso utilizzando un agente di concentrazione a densità superiore.
  - 9.3. In funzione dell'esperienza dell'analista, si possono distinguere i costituenti derivanti da mammiferi da quelli derivanti da pollame sulla base di specifiche caratteristiche istologiche.
-

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1998

**relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

*[notificata con il numero C(1998) 3347]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(98/682/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione 98/610/CE, Euratom, della Commissione, del 22 ottobre 1998, che istituisce gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup>,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 98/610/CE, Euratom, prevede che i gruppi siano formati dalla Commissione in modo equilibrato tenendo conto dell'origine geografica e del settore di provenienza dei loro membri (in particolare i settori dell'industria e dei servizi, della ricerca e dell'innovazione, degli utenti e delle autorità pubbliche di regolamentazione e del settore socioeconomico); che, a tal proposito, la Commissione cerca di garantire una partecipazione equilibrata tra donne e uomini;

considerando che, ai fini della nomina dei membri dei gruppi di esperti, la Commissione valuta l'insieme delle candidature in funzione dei criteri di selezione che figu-

rano al punto A, paragrafo 2, dell'allegato della decisione 98/610/CE, Euratom; che, sulla base di tale valutazione, la Commissione nomina i membri dei gruppi di esperti nel rispetto delle disposizioni che figurano all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta decisione e del punto B del suo allegato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 98/610/CE, Euratom, i membri dei gruppi di esperti sono nominati a titolo individuale dalla Commissione per un periodo di due anni; che tale nomina può essere rinnovata una sola volta per un periodo non superiore a due anni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta decisione, la Commissione nomina anche il presidente e il vicepresidente di ciascun gruppo di esperti fra i membri di questi ultimi; che il vicepresidente non può avere la stessa origine geografica né appartenere allo stesso settore di provenienza del presidente;

considerando che, ai sensi del quarto considerando della decisione 98/610/CE, Euratom, i gruppi di esperti sono incaricati di formulare le conclusioni in condizioni di totale trasparenza e indipendenza; che, pertanto, i loro membri devono agire in piena autonomia al fine di fornire alla Commissione osservazioni obiettive;

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 57.

considerando che, in quest'ottica, i membri sono tenuti ad informare la Commissione, prima di ciascuna riunione in relazione all'ordine del giorno, dei possibili conflitti di interesse che potrebbero condizionare la loro indipendenza; che devono astenersi dal deliberare su argomenti in cui hanno un conflitto d'interesse;

considerando che, a tal fine, gli esperti selezionati dovranno firmare, prima di ciascuna riunione dei gruppi di esperti, una dichiarazione in cui certificano, in base all'ordine del giorno, che non esistono conflitti di interesse che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza;

considerando che, fatto salvo l'articolo 214 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni comunicate nell'ambito dei lavori dei gruppi di esperti, quando viene loro segnalato che per dette informazioni esiste una richiesta di riservatezza;

considerando che, qualora un membro mancasse agli obblighi relativi all'indipendenza e riservatezza, si deve ritenere che non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, ai sensi dell'articolo 4 della decisione 98/610/CE, Euratom;

considerando che è opportuno procedere alla nomina dei membri dei gruppi di esperti, nonché dei diciassette presidenti e diciassette vicepresidenti dei suddetti gruppi e garantire la riservatezza dei lavori e l'indipendenza dei membri,

DECIDE:

*Articolo 1*

Le persone i cui nominativi figurano in allegato I sono nominate membri dei gruppi di esperti istituiti dalla decisione 98/610/CE, Euratom.

*Articolo 2*

Le persone i cui nominativi figurano in allegato II sono nominate presidenti o vicepresidenti dei gruppi di esperti di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

Le persone di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a rispettare le condizioni di indipendenza e riservatezza specificate in allegato III.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1998.

*Per la Commissione*

Édith CRESSON

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
Salute, alimentazione e fattori ambientali	BIESALSKI BORRESEN COLOMER DANIEL FORSBERG GARCEZ DE LENCASTRE KATSOUYLANNI KORPELA LESLIE MEROT PFANNHAUSER ROTILIO SARIS TAEYMANS WALL WILLIAMS	HANS TORGER CONCHA H. ETHEL HERMINIA KLEA RIITTA JIM BERTRAND WERNER GIUSEPPE WIM DOMINIQUE PATRICK CHRISTINE
Controllo delle malattie infettive	BARRET BELLOD BORRIELLO ESTEBAN ESTOLIO DO ROSARIO KARLSSON MOENNIG O'FLANAGAN PAPAMICHAIL RANKI RAPPUOLI SALMASO SÁNCHEZ VAN EDEN VANHEMELRIJCK WAHREN WILLEBERG	NOËL ANNE SAVERIO MARIANO VIRGILIO LARS VOLKER DARINA M. ANNAMARI RINO STEFANIA J.M. WILLEM JOHAN BRITTA PREBEN
La fabbrica della cellula	ALBERGHINA BOWLES CARRONDO COLIJN-HOOYMANS DIDERICHSEN GLIMELIUS LECOMTE MÄKINEN PÜHLER ROELS	LILIA DIANNA MANUEL CATHARINA BORGE KRISTINA JEANNE-MARIE SEPPO ALFRED J.A.

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
	SCHWAB SEKERIS VAN DE VOORDE VELA VIKKARI YEATS	HELMUT CONSTANTINE ANDRÉ CARMEN LIISA SIOBHAN
Invecchiamento della popolazione	BALTES BARTOLI COMELLA GREENGROSS GUILLEMARD LINDSTRÖM O HARA PAULA BARBOSA PERANI PICCART SCHROLL STATHAKOS TAIPALE VAN DEN BERG WICK	MARGARET ETTORE JOAN SALLY A. M. JAN-INGVAR SEAMUS MANUEL DANIELA MARTINE MARIANNE DIMITRI VAPPU HANS GEORG
Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, incluso lo sviluppo integrato dello spazio rurale	CARLSSON CARUSO DE SOUSA VASCONCELOS DEROANNE GONZALES-GARCES GRIFFITH HOFREITHER KASSIOUMIS LANGSTRAAT PAAVILAINEN POUZET RASCHE REXEN TAIT THOMAS VON MEYER WERRY	MÅRTEN CAMILLO MARCELLO CLAUDE ALBERTO DAVID MARKUS KONSTANTINOS DIRK LEENA ANDRÉ ERNST FINN ELIZABETH TOM HEINO P.
Società dell'informazione	AIRAGHI ALVES BAUSCH BERTHELTSEN BRAVO COCHRANE	ANGELO JOSÉ ROMAIN HANS ALAIN PETER

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
	CRONBERG DE KEMP FENEYROL GALUZZI HALKIAS HORN HORWOOD KUUSI LAGASSE LARROUTUROU MERKER MOSSOTTO NILSSON PACHL PURVES SCHUURMANS UCEDA WERTHNER WEYRICH	TARJA ARNOUD MICHEL PAOLO CHRISTOS CHRIS ROSEMARY JUHANI PAUL BERNARD WOLFGANG CESARE ANN MARIE URSULA IAN MARTIN JAVIER HANNES CLAUD
Prodotti, processi e organizzazione innovativi	ÁLVAREZ BENAVENT BLONDELOT DE CHARENTENAY DE MEYER FOUNTI GREGORY HELLER JÄGER NORELL O'DONOVAN PEDERSEN PINTO RIBERA SALCEDO SISTERMANS TEMMES WARNECKE	S. R. ÉMILE FRANÇOIS A. MARIA MIKE BERNDT HEIMO MARGARETA P. HANS LUIGI JOSÉ JOOP ARMI HANS-JÜRGEN
Mobilità sostenibile e intermodalità	BAYLISS BOGG DOGANIS FERNÁNDEZ DURÁN FINLAY KNOFLACHER LINDBERG LINKAMA PAYE-JEANNENEY	DAVID KEITH RIGAS REYES HUGH HERMANN JOHAN EEVA LAURENCE

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
	RICOTELLI RUIJGROK SCHACKE SOBOLL SQUASSAFICHI VAN DE VOORDE VIANA BAPTISTA	MARCELLO C. J. IVAR HORST NICOLA EDDY JOSÉ
Nuove prospettive per l'aeronautica	ABBINK ARIAS CATOIRE GOULETTE JENSEN LAWLER LOJACONO LUREAU MADALENO MALANICK NYSSSEN OLSSON PAPAILIOU SZODRUCH TRUMAN VON TEIN	J. ANGEL-LUIS SERGE MIKE KURT JAMES EROS FRANÇOIS UTÍMIA PETER CLAUDE ULF KYRIACOS JOACHIM TREVOR VOLKER
Trasporti terrestri e tecnologie del mare	ACKERMANN ANDERSEN BRÄNNSTRÖM BYRNE CERECEDA DUARTE SILVA FEITLER GOLDAN GOODRICH KEROSUO KYRTATOS LIST MAGGETTO MICHELLONE PERSON SEIFFERT	CHARLES-LOUIS TORBEN KLAS GERALD C. ANTÓNIO SIMONE MICHAEL DAVID MATTI NIKOLAOS HELMUT GASTON GIAN CARLO P. ULRICH
Gestione sostenibile e qualità delle acque, e gestione sostenibile degli ecosistemi marini	BJORNSEN BOZZO CANDELA DE MARSILY DRONKERS	PETER GIAN MARIO LUCILA GHISLAIN JOB

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
	ELEFThERIOU JASKULKE KAUPPI KLAGHOFER LANCELOT MCGLADE MONTESINOS MULCAHY NUNES PFEIFFER	ANASTASSIOS ELISABETH LEA E. CHRISTIANE JACQUELINE SALOMÓN MAIRE FRANCISCO KLAUS
Cambiamento globale, clima e biodiversità	BERGER BERZ CAHILL CORTE-REAL CRUTZEN DAHL-JENSEN GRABHERR LALAS LÓPEZ FERNANDEZ MCWILLIAMS ROHDE SERREAULT WALLS YARMIN ZERBINI	ANDRÉ G. BRONWYN JOÃO PAUL DORTHE GEORG DIMITRIS MARIA LUISA BRENDAN HENNING BRIGITTE MARI FARHANA S.
La città del futuro e il patrimonio culturale	ANDERSSON BEEDHOLM CAMPILLO CASSAR DUNLEAVY HECQ JILKA KUTTER MAUGARD MOROPOULOU NYSTROM PORTAS ROELOFS ROGERS SABBIONI	HARRI BENTE ROSA MAY SEAN WALTER BRIGITTE ECKHARD ALAIN ANTONIA LOUISE NUNO LAMBERT RICHARD CRISTINA
Sistemi energetici più puliti e Un'energia economica ed efficiente	AIGNER BILLFALK DA SILVA CARVALHO DURAND	MANFRED LENNART MARIA JEAN-MICHEL

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
	FREDERICK GARIBBA HINSTRUP KERONEN LEWIS MAVRAKIS OTTER PAZ FRIEND ROCCA ROULET SARIS SCHNEEBERGER	GUY M. PETER JOUNI TONY DIMITRIOS NICHOLAS MARIA UGO CLAUDE FRANS MICHAEL
Rafforzare la base di conoscenze socioecono- miche	BRUNN CARTON DURU ERIKSON GIANNITSIS GRODAL JOÃO RODRIGUES MARTINOTTI NEWBY NOWOTNY OSTNER SCHABER SCHNABEL SILIUS SOMMESTAD SUBIRATS WHELAN	ANKE LUC MARIE ROBERT TASSOS BIRGIT MARIA GUIDO HOWARD HELGA ILONA GASTON PAUL HARRIET LENA JOAN BRENDAN
Fusione termonucleare controllata	BELLI BERKE BUSCH D'HAESELEER FUSTER HÖGBERG HOPKINS KATSANOS KNERINGER LAVAL POLICARPO POOLEY SALOMAA VAN DER WIEL	MARIA CLAUS NIELS WILLIAM FELICIANO LARS MIKE ANASTASIOS GÜNTHER GUY ARMANDO DEREK RALF MARNIX

Gruppi di esperti	Cognomi e nomi dei membri	
Fissione nucleare	CARO CARVALHO SOARES COLINO CUNNINGHAM GOVAERTS HAYNS HEUSENER HOLM MATTILA NIELSEN RAKHORST SCHMITZER SIDERIS VALENTINI VALLEE	RAFAEL JOSÉ ANTONIO JOHN PIERRE MIKE GERHARD LARS-ERIK LASSE SVEN HUBERT CHRISTIAN ELEFThERIOS PAOLO ALAIN

## ALLEGATO II

## Elenco dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti

Gruppi di esperti	Cognome e nome del presidente	Cognome e nome del vicepresidente
Salute, alimentazione e fattori ambientali	WILLIAMS Christine	COLOMER Concha
Controllo delle malattie infettive	BELLOD Anne	ESTOLIO DO ROSARIO Virgilio
La fabbrica della cellula	ALBERGHINA Lilia	LECOMTE Jeanne-Marie
Invecchiamento della popolazione	BALTES Margaret	TAIPALE Vappu
Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, incluso lo sviluppo integrato dello spazio rurale	THOMAS Tom	HOFREITHER Markus
Società dell'informazione	WEYRICH Claus	HORN Chris
Prodotti, processi e organizzazioni innovativi	PEDERSEN Hans	SISTERMANS J. F.
Mobilità sostenibile e intermodalità	BAYLISS David	DOGANIS Rigas
Nuove prospettive per l'aeronautica	OLSSON Ulf	ARIAS Angel-Luis
Trasporti terrestri e tecnologie del mare	MICHELLONE Gian Carlo	GOODRICH David
Gestione sostenibile e qualità delle acque e Gestione sostenibile degli ecosistemi marini	KAUPPI Lea	BJÖRNSEN Peter
Cambiamento globale, clima e biodiversità	SERREAULT Brigitte	BERGER André
La città del futuro e il patrimonio culturale	PORTAS Nuno	SABBIONI Christina
Sistemi energetici più puliti e Un'energia economica ed efficiente	SARIS Frans	BILLFALK Lennart
Rafforzare la base di conoscenze socioeconomiche	NOWOTNY Helga	SCHABER Gaston
Fusione termonucleare controllata	FUSTER Feliciano	D'HAESELEER William
Fissione nucleare	HEUSENER Gerhard	VALLEE Alain

*ALLEGATO III***Condizioni relative all'indipendenza dei membri e alla riservatezza dei lavori****A. Riservatezza dei lavori**

Fatto salvo l'articolo 214 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i membri sono tenuti a non divulgare le informazioni comunicate nell'ambito dei lavori dei gruppi di esperti, qualora sia stato loro segnalato che per dette informazioni esiste una richiesta di riservatezza.

**B. Indipendenza dei membri**

1. I membri informano la Commissione circa gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza.
2. Prima di ogni riunione, i membri segnalano alla Commissione, in relazione all'ordine del giorno, gli interessi specifici che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza. Si astengono dal deliberare su un argomento in cui hanno un conflitto d'interesse.
3. A tal fine, gli esperti prescelti dovranno sottoscrivere, prima di ciascuna riunione dei gruppi di esperti, la dichiarazione che figura in appendice nella quale certificano che non esiste alcun conflitto di interesse.

**C. Inadempienza**

Qualora un membro mancasse a suddetti obblighi, si ritiene che non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, ai sensi dell'articolo 4 della decisione 98/610/CE, Euratom.

---

Appendice

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

(Barrare le caselle corrispondenti)

Dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse in relazione all'ordine del giorno della riunione del .....

Il sottoscritto, ....., certifica che non sussistono, in relazione all'ordine del giorno della presente riunione, conflitti di interesse che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la sua indipendenza.

Il sottoscritto, ....., certifica che sussiste, in relazione all'ordine del giorno della presente riunione, un potenziale conflitto d'interesse che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la sua indipendenza, rispetto ai seguenti lavori del gruppo di esperti di cui fa parte:

<i>Tema dell'ordine del giorno</i>	<i>Conflitto d'interesse</i>
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

D'altra parte, se nel corso di una riunione del gruppo di esperti a cui partecipo, dovessi venire a conoscenza di un eventuale conflitto di interesse che, in qualche modo, potrebbe essere considerato pregiudizievole per la mia indipendenza, in relazione ad un argomento all'ordine del giorno o affrontato nelle discussioni del gruppo, mi impegno a informare tempestivamente i servizi della Commissione.

Firma .....

Cognome e nome .....

Data .....



**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 125 del 27 aprile 1998)*

Pagina 29, allegato XII, seconda tabella, seconda colonna, due ultime righe:

*anziché:* «... e CIEMd: 110 mm»,

*leggi:* «... e CIEM VIIId: 110 mm».

---